

prima porre a partito la questione pregiudiziale opposta dall'onorevole Michelini, la quale consisterebbe nel togliere l'articolo 1, come inutile.

**CASARETTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su quest'incidente?

**CASARETTO.** Per spiegare la mia idea.

**PRESIDENTE.** Se erede, prima di tutto porrei a partito questa proposta; perchè, se viene ammessa, il primo articolo scompare, ed ella porterà il suo emendamento nel secondo articolo, e lo spiegherà.

**CASARETTO.** Io volevo parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CASARETTO.** Il deputato Michelini ha detto che poteva ottenere lo stesso intento che mi proponeva io, di lasciare cioè lo *statu quo*, quanto alla tassa sulle assicurazioni marittime, togliendo da quest'articolo le parole *assicurazioni marittime*.

Mentre, prima di tutto, ringrazio l'onorevole Michelini del petente appoggio che ha dato alla mia proposta, io dico che non avrei nessuna difficoltà di considerare la questione in questo modo.

Io la proposi in un senso diverso unicamente perchè mi pareva di semplificare la questione; perchè non stanno solamente in quest'articolo, secondo le parole che riguardano la tassa sulle assicurazioni marittime, ma in parecchi altri. Per conseguenza, se si voleva eliminare da questa legge la tassa sulle assicurazioni marittime, sarebbe stato d'uopo di riformare tutta quanta la legge.

Quindi, per non turbare troppo la forma esterna di questa legge, io mi era contentato di proporre quell'emendamento; senza omettere che, per me, anzi avrei preferita la forma che invocava l'onorevole Michelini.

Ho detto questo per spiegare l'intenzione del mio emendamento, e soggiungerò ancora che, se non con eguale autorità a quella con cui egli mi ha dato il suo appoggio, io pure per reciprocità appoggio la sua proposta di omettere il primo articolo, che veramente mi pare inutile.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto domando se la proposta del deputato Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sopra questa questione di modalità, di redazione?

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Sì.

**PRESIDENTE.** La questione è se si debba togliere completamente l'articolo 1.

Il commissario regio ha la parola.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** La questione che si fa dall'onorevole Michelini è una semplice questione di metodo e di redazione.

Io faccio osservare all'onorevole Michelini (cosa che in questa Camera altre volte mi sono permesso di osservare) che, quando si scrive una legge, molte ragioni si possono dire pro e contro per tenere piuttosto uno che un altro metodo di redazione.

Io non escluderò che quest'articolo potesse anche essere compenetrato nell'articolo 2 e nell'articolo 12. . . .

**MICHELINI.** Non fa bisogno, non cambia niente.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** . . . perchè è nell'articolo 2 e nell'articolo 12 che distintamente si riassume il subbietto di che, in genere, si dispone nell'articolo 1.

Ma la soppressione che oggi si facesse di questo arti-

colo 1 porterebbe appunto ad alterare non solo l'articolo 2, ma qualche altro articolo e specialmente poi l'articolo 12.

L'articolo 1 stabilisce la tassa in genere e sugli atti di assicurazione e sulle società per azioni, e così determina in genere i due subbietti della legge; l'articolo 2 riassume la natura degli atti di assicurazione che s'impongono, e stabilisce la misura della tassa per le varie specie di tali atti.

L'articolo 12 riassume i modi della tassa già in genere ammessa coll'articolo 1 sulle società; dunque, pel metodo che si è seguito nella redazione della legge, la soppressione dell'articolo 1 non si potrebbe fare senza ritoccare in uno, due o tre luoghi l'economia della legge.

Aggiungo poi che conferisce moltissimo al buon ordine della legge prima dare un'idea complessiva di ciò che s'impone in genere, poi determinare i modi speciali coi quali si attua la tassa in genere stabilita nell'articolo 1.

Sopprimendo l'articolo 1 e compenetrandone le disposizioni negli articoli 2 e 12, chi legge arriverebbe all'articolo 12 senza sapere che la presente legge, oltre gli atti di assicurazione, impone le società.

**FABRIZI G., relatore.** La Commissione non può consentire alla proposta fatta dall'onorevole Michelini di sopprimere l'articolo 1 della legge che cade in discussione.

Oltre alle ragioni addotte dall'onorevole regio commissario, ve ne è un'altra, a parer mio, ed è questa: che l'articolo 1, quando stabilisce che le operazioni di assicurazione saranno sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge, dice cosa utile ed opportuna, inquantochè. . . .

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**FABRIZI G., relatore.** . . . inquantochè, come è stato osservato, vi è una legge generale sul registro, la quale contiene una disposizione generica intorno alle assicurazioni, e colpisce di tassa le assicurazioni nei casi in cui gli atti d'assicurazione debbano essere prodotti in giudizio.

Ora con quest'articolo 1 a me sembra che si venga a stabilire che questa legge ha un carattere di specialità che la diversifica dalla legge generale sul registro; essa determina i casi in cui le operazioni di assicurazione dovranno essere tassate da questa legge speciale, e quindi fa intendere che in tutti i casi in cui questa legge speciale non dispone, le operazioni verranno a ricadere sotto l'influenza della legge generale del registro.

Per queste considerazioni ripeto che la Commissione non può consentire alla soppressione proposta dall'onorevole Michelini.

**MICHELINI.** Per verità non vedo che il commissario regio o il relatore abbiano dimostrato che io abbia torto; anzi il primo ammette quasi, almeno implicitamente, che io possa aver ragione. Ma, siccome l'uno e l'altro respingono in sostanza la soppressione da me proposta, così temo che tale sarà pure il parere della Camera.

Ad ogni modo dirò che non ho fatto impensatamente la mia proposta; ma prima ho letto tutta la legge, ed ho acquistata la convinzione non essere necessario di fare a nessun articolo di essa il menomo cambiamento. Non dubito di affermare che lo stesso commissario regio si troverebbe in imbarazzo se dovesse indicarmi quali cambiamenti potrebbero essere la conseguenza della soppressione dell'articolo 1.

All'onorevole relatore dirò che il carattere speciale della tassa che si vuole stabilire con questa legge risulta dagli articoli di cui essa è composta, senza che sia necessario di dirlo in modo teoretico.